



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BISCEGLIE

Il Giudice di Pace di Bisceglie Avv. Rosa Grittani alla pubblica udienza tenutasi in data
24.06.2019 ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile in 1° grado, iscritta al n.26 del Ruolo Affari Contenziosi dell'anno 2019

T R A

rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Iacovacci, presso il
cui studio sito in Latina alla Via Cicerone n.90 è elettivamente domiciliato, il quale
difensore dichiara di voler ricevere comunicazioni a mezzo fax n.07731533509 o mail
robertoiacovacci@puntopec.it

- r i c o r r e n t e -

C O N T R O

PREFETTURA DI BAT -U.T.G. in persona del Viceprefetto in carica, rappresentata e
difesa dal dirigente responsabile

- r e s i s t e n t e -

OGGETTO: opposizione ad ordinanza ingiunzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 15.01.2019 il sig. _____ proponeva
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.M_ITPR_BTSPC18409 emessa dalla
Prefettura BAT il 16.10.2018, e notificata in data 21.12.2018 ,a seguito di ricorso avverso il
verbale di contestazione n.SCV0005770607 elevato dagli Agenti della Polizia Stradale per

N. 1836/P SENT
N. 26/18 R.G.
N. 784/P CRON
N. _____ REP.
N. _____
N. _____

violazione dell'art.142 c.8 C.d.S..

Con tale ordinanza veniva comminato il pagamento di complessive €354,13 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comprensiva anche delle spese di notifica e amministrative, nonché la decurtazione di punti tre dalla patente di guida.

Deduceva il ricorrente l'illegittimità della ordinanza per : 1) inesistenza di approvazione/omologazione del sistema utilizzato; 2) illegittimità della riduzione del 5% ex art.345 c.2 Reg.Att.ne; 3) insussistenza della prescritte autorizzazioni verifiche e taratura; 4) mancata taratura periodica; 5) mancata omologazione delle spie affogate nell'asfalto; 6/7/8) mancata indicazione della segnaletica della funzionalità del sistema,e/o della segnalazione speciale "area non soggetta a contestazione immediata, e/o che indica il limite d velocità; 9) assenza cartellonistica stradale di presegnalazione ; 10) postazione di controllo non segnalata; 11) mancata indicazione della specifica approvazione per il rilascio della matricola del velox; 12) il sistema non è nella piena disponibilità della polizia; 13/14) onere della prova incombe sulla P.A. resistente; 15) illegittimità della modalità di notifica del verbale.

All'udienza fissata per la prima comparizione la P.A. resistente, non compariva ma agli atti di causa risultava depositata comparsa di costituzione e risposta e relativa documentazione, con cui chiedeva il rigetto del ricorso perchè infondato e la conferma del provvedimento impugnato. Acquisita la documentazione sulle conclusioni rassegnate dalle parti la causa veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e pertanto viene accolta.

Occorre innanzitutto evidenziare i Giudici del Palazzaccio già con sentenza n.22220 del 20.10.2009, condivisa da questo giudicante, hanno precisato che nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia "...il sindacato del giudice di merito

si estende alla validità sostanziale del provvedimento impugnato, attraverso un autonomo esame circa la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto della infrazione contestata, essendo oggetto dell'opposizione il rapporto sanzionatorio....”.

Ciò posto, il giudizio di opposizione è in realtà un normale giudizio di cognizione in cui incombe alla P.A. che ha la veste sostanziale di attrice, di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato, ovvero la responsabilità dell'opponente.

Quanto suesposto è riscontrabile nel dovere normativamente imposto alla P.A. di depositare in cancelleria 10 gg prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione/notificazione della violazione, a sostegno della legittimità della pretesa sanzionatoria.

Ora, nella fattispecie che ci occupa, il verbale sotteso all'ordinanza-ingiunzione impugnata – SCV0005770607 – riguarda un rilevamento di velocità accertato mediante l'utilizzo del sistema SICVe (Sistema informativo per il controllo della velocità). Il SICVe detto anche Safety tutor, è un sistema di misurazione della velocità media dei veicoli tra due sezioni lontane anche diversi chilometri - circa 3.30 metri - ; dal punto di vista tecnico il SICVe è formato da più fotocamere e conduttori "affogati" nell'asfalto, posti sia al punto di controllo iniziale, che a quello finale della sezione di strada sottoposta al controllo, i quali sono collegati ad un sistema computerizzato gestito a distanza dalla Polizia Stradale. Vi sono quindi due portali, uno di ingresso ed uno di uscita, che sono quindi agli estremi di un tratto di lunghezza nota. Il portale di ingresso fotografa la targa al passaggio del mezzo sopra i sensori posti nell'asfalto, - *c.d. serpentina* - legge la targa con un sistema di riconoscimento dei caratteri, e la memorizza, insieme a data ed ora del transito. Il sistema ha quindi memorizzato la targa e due orari di transito in due punti la cui distanza è nota e misurata. Il sistema a questo punto calcola il tempo impiegato a percorrere quella distanza, e deduce quindi la velocità media. ($V=S/t$).

Fatta questa premessa, nel caso che ci occupa, benché con il verbale sotteso all'ordinanza impugnata, viene contestata la violazione dell'art.142/8 C.d.S., il punto di origine del tratto di strada in cui è stato installato il sistema di misura utilizzato non risulta indicato: tale mancanza non conferisce validità e carattere probatorio all'accertamento della violazione. Pertanto, non avendo la P.A. resistente sufficientemente dimostrato il fondamento della sua pretesa sanzionatoria, l'opposizione va accolta e l'ordinanza ingiunzione impugnata viene annullata.

L'accoglimento di detta eccezione fa ritenere assorbiti gli altri motivi del ricorso.

In ragione delle motivazioni offerte nonché della particolarità delle questioni trattate, inducono questo Giudice a dichiarare la compensazione delle spese tra le parti.

P.T.M.

Il Giudice di Pace Avv. Rosa Grittani, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta con ricorso depositato in data 15.02.2019 dal sig. _____ avverso l'ordinanza ingiunzione nr.M_ITPR_BTSPC00018409/18 emessa dalla Prefettura di Bat così provvede:

- 1) – accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione impugnata con le relative sanzioni accessorie;
- 2) – spese compensate.

Così deciso in Bisceglie li 24.06.2019

GIUDICE DI PACE
Rosa Grittani
In Cancelleria

Accoglie, 28-4-19
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Di Terlizzi)

Il Giudice di Pace
Avv. Rosa Grittani